



Reg. Gen.	Cronologico	Repertorio	Sentenza
43/2016	455 /2020	582 /2020	343 /2020

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI BARI**

II SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

- dott.ssa Maria Teresa Giancaspro Presidente ;
- dott.ssa Loredana Colella Consigliere ;
- dott. Giuseppe Dibisceglia Consigliere rel.;

ha emesso la seguente

SENTENZA **343 /2020**

nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 72 dell'anno 2016, le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 4/10/2019, avente ad oggetto: contratti bancari

TRA

██████████ s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore e ██████████  
██████████, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lorusso Cecilia e Lorusso Biagio giusta mandati a margine dell'atto di citazione, ██████████  
██████████, ██████████, tutti  
elettivamente domiciliati in Bari alla via Putignani n. 136 nello studio dell'avv. D'Innella Giovanni - appellanti -

CONTRO

Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Andria alla piazza Marconi n. 14 nello studio dell'avv. Giorgino Antonio, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione - appellata -

All'udienza del 4/10/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d'udienza, la causa è stata riservata per la

decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato per la notifica in data 30/11 2006 la società [REDACTED] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, quale debitore principale, e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2006 del 21/6/2006 del Tribunale di Trani con cui veniva ingiunto loro di pagare la somma di € 69.172,03, oltre interessi convenzionali e spese di giudizio, in favore di Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. a saldo del rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti. Gli opposenti eccepivano: l' inidoneità della documentazione esibita in sede monitoria; l' illegittima applicazione dell' anatocismo; l' illegittima determinazione degli interessi debitori, applicati in misura pari a un tasso ultralegale mai concordato; l' applicazione di tassi usurari. Deducevano che la banca aveva trattenuto indebitamente la somma di € 1.884,14, accreditata erroneamente da un cliente della società con un bonifico sul conto corrente, di cui oramai era cessata l' operatività. Chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo. Proponevano domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi, e la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni.

Si costituiva la Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. e deduceva l' infondatezza in fatto e in diritto dell' opposizione. Concludeva chiedendo di rigettare l' opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto; di rigettare la domanda riconvenzionale; di condannare gli opposenti al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio.

La causa veniva istruita con CTU.

Con la sentenza numero 1334/2015 del 14/7/2015, depositata il 29/7/2015, il Tribunale di Trani accoglieva parzialmente l' opposizione proposta dall' appellante Società [REDACTED] e dai fideiussori della stessa, e per l' effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n.371/2006; condannava in solido gli opposenti al pagamento in favore della Sanpaolo Banco dei Napoli S.p.a. della somma complessiva di € 39.328,75, oltre interessi legali dalla domanda sino al

soddisfo; condannava gli opposenti al pagamento di metà delle spese di lite, compensando l'altra metà.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 7/1/2016, la società ██████ in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ██████, ██████ e ██████. Gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza appellata, di: accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna ragione di credito in favore del Banco di Napoli s.p.a. nei confronti degli appellanti; di accertare e dichiarare sussistente in favore della ██████ in liquidazione il credito di € 7.138,35 determinato dal CTU nella relazione integrativa, nonché il credito di € 1.884,14; condannare l'appellata al pagamento in favore della ██████ in liquidazione della somma di € 9.022,49, oltre interessi come per legge e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,

Si è costituita in giudizio la società Banco di Napoli s.p.a. con comparsa depositata il 6/4/2016 ed ho chiesto di rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. Ha proposto appello incidentale chiedendo, in riforma parziale della sentenza appellata, di condannare in solido gli appellanti al pagamento della somma di € 56.287,72 (come da ipotesi n. 1 della relazione integrativa del CTU), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con ordinanza del 10/6/2016 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, e l'istanza di applicazione dell'art. 348 bis.

All'udienza del 4/10/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d'udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dell'appello principale si denuncia che il Tribunale non ha tenuto conto dell'inadempienza da parte dell'Istituto bancario appellato al principio dell'onere della prova (ex art.2697 c.c.) per il rifiuto opposto alla produzione della documentazione relativa agli altri rapporti, in particolare i rapporti di sconto bancario e di factoring, necessaria al fine della rielaborazione

del conto corrente di corrispondenza e della determinazione del dare-avere, atteso che tra i diversi conti ricorre quantomeno un collegamento negoziale. Ciò ha fuorviato le diverse ipotesi elaborate dal CTU nella sua perizia principale e in quella integrativa.

Con il secondo motivo dell' appello principale si denuncia la confusione da parte del Giudice di primo grado sulle diverse operazioni contabili effettuate dal CTU. In particolare, denuncia che il Tribunale ha scambiato l' operazione di eliminazione degli addebiti rivenienti da altri conti e contabilizzati sul conto corrente di corrispondenza con il criterio del c.d. "saldo zero"; per cui, sul presupposto che gli altri rapporti non sarebbero stati "oggetto di accertamento", erroneamente ha disatteso l' operato del CTU di eliminazione degli addebiti rivenienti da altri conti e contabilizzati sul conto corrente di corrispondenza.

Con il terzo motivo dell' appello principale si denuncia che il Tribunale non ha tenuto conto che la commissione di massimo scoperto era contrattualmente prevista nella misura dell'1% anziché dell' 0,645% che era quella massima fissata nei decreti ministeriali; che pertanto la ctu espletata era erronea sotto tale aspetto e, quindi, anche la sentenza di prima grado.

Con il quarto motivo dell' appello principale si denuncia che è gravemente errata la relazione integrativa, e del tutto fallaci le conclusioni contabili prospettate nelle sei ipotesi, per avere il CTU considerato i tassi effettivamente applicati dalla Banca, anche se variati unilateralmente rispetto a quelli pattuiti, senza concordarli con il correntista, così diversificando invece il tasso convenzionale dal tasso unilaterale applicato.

Con il quinto motivo dell' appello principale si denuncia l' errata valutazione del Giudice di primo grado per aver disatteso la richiesta di produzione dei contratti bancari e degli estratti-conti necessari per la ricostruzione della partita debito-credito.

Con il sesto motivo dell' appello principale si denuncia che il Tribunale non ha tenuto conto della violazione da parte dell'Istituto bancario appellato dei principi di correttezza e buona fede (ex art.1175 e 1375 c.c.), come parte contrattuale dominante, in riferimento all' omessa produzione documentale da parte della Banca.



Con il settimo motivo dell' appello principale si denuncia il mancato riconoscimento di un bonifico di € 1.884,14, a detrazione dell'asserito credito di € 69.172,03, non considerato dal CTU.

Con l' appello incidentale si afferma che la sentenza di primo grado deve essere riformata per l'errato accertamento del credito da parte del CTU in € 39.328,77, anziché in quello richiesto nel procedimento monitorio di € 69.172,03, a seguito di una applicazione corretta, nella successione temporale del rapporto bancario per cui è causa, della capitalizzazione annuale degli interessi sino al 30/06/2000 ed a quella trimestrale a decorrere dal 01/07/2000 sino all' estinzione del c/c n.27/2641, aggiungendo il calcolo delle c.m.s., oltre ovviamente agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Inoltre, afferma l' appellante incidentale, deve essere riformata la sentenza appellata in riferimento alla dichiarata compensazione delle spese legali e tecniche nella misura di 1/2 sulla base di "una reciproca soccombenza" che non sussiste.

L' appello principale è fondato nei limiti di cui si dirà.

Nella prima relazione del CTU è scritto (pagina 6) :

"Preliminarmente il sottoscritto evidenzia che sul conto corrente ordinario n. 27/2641 sono registrate una serie di operazioni di accredito ed addebito relative ad altri conti di appoggio (ragionevolmente anticipazione di fatture, effetti, s.b.f ...); avendo richiesto ma non ottenuto tutta la documentazione relativa a questi conti di appoggio, il sottoscritto ha considerato tali accrediti ed addebiti alla stregua di semplici operazioni registrate sul conto, non essendo risultato possibile effettuare alcuna valutazione in relazione alle modalità di anticipazione e dei relativi costi. Pur tuttavia il sottoscritto si rende disponibile ad integrare la propria relazione tecnica laddove fossero successivamente disponibili i documenti necessari già richiesti alla Banca".

Pertanto il CTU ha accertato che sul conto corrente oggetto del giudizio venivano inserite " le operazioni di accredito ed addebito relative ad altri conti di appoggio". Si trattava, quindi, di una pluralità di rapporti di conto corrente collegati tra di loro, proprio in quanto nel rapporto di conto corrente che si può definire "principale" venivano inserite le operazioni degli altri conti, che si possono definire "strumentali"; così come venivano riportati i



saldi di altri conti correnti al momento della loro chiusura (come il saldo del conto corrente n. 60/92).

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto il Tribunale, l' accertamento delle risultanze contabili degli altri rapporti di conto corrente intercorrenti tra le parti non è affatto estraneo all' oggetto del giudizio, in quanto per determinare il saldo del conto corrente n. 27/2641 si deve necessariamente accertare il saldo dei conti correnti confluiti su di esso.

Ciò non è stato possibile, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria da parte della Banca.

La conseguenza è quella che il credito della Banca è rimasto sfornito di prova. Il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; per cui non è possibile liquidare una frazione temporale del rapporto, e condannare una parte al pagamento del saldo di quella frazione temporale; per il semplice motivo che la parte debitrice parzialmente (limitatamente ad una frazione temporale del rapporto), ben potrebbe risultare creditrice in ragione del saldo dell' intero rapporto. Nel caso di conti corrente collegati soltanto la produzione degli estratti di tutti i conti corrente consente l' integrale ricostruzione del dare e dell' avere e, quindi, di determinare il saldo a credito della banca oppure del correntista. Ne consegue che l' attore è obbligato a produrre tutta la documentazione probatoria necessaria per la ricostruzione dei rapporti, perché solo in tale modo si possono stabilire definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Pertanto, essendo rimasto sfornito di prova il credito della Banca, l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2006 deve essere accolta per intero, e non parzialmente; per cui, in modifica della sentenza appellata, non solo deve essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo, ma deve anche essere rigettata per intero la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio dal Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. (ora Banco di Napoli s.p.a.).

Parimenti è rimasto sfornito di prova anche il credito azionato dagli opposenti a titolo di ripetizione d' indebito quale saldo positivo del conto corrente bancario oggetto di giudizio. Infatti il credito di € 7.138,85 della società correntista, che è una delle ipotesi formulate tra altre sei nella relazione integrativa del CTU, si fonda sull' eliminazione degli addebiti sul

conto corrente n. 27/2641 rinvenienti dagli altri rapporti bancari. Ma, così come sulla banca attrice grava la prova di essere creditrice, che può essere soddisfatta solo attraverso la documentazione degli altri rapporti di c/c, anche sulla società correntista, essendo attrice in relazione alla domanda di ripetizione d' indebito, grava la prova di essere creditrice; che non si può desumere solo attraverso l' eliminazione degli addebiti sul conto corrente n. 27/2641, necessitando invece della prova che effettivamente non erano dovute, né in parte, né per intero, le somme addebitate; prova che avrebbe potuto essere raggiunta solo attraverso la documentazione di quei rapporti di conto corrente diversi da quello principale.

Discorso diverso, invece, si deve fare per la somma di € 1.884, 14, accreditata erroneamente da un cliente della società con un bonifico sul conto corrente n. 27/2641 dopo la chiusura del conto e la cessazione di ogni operatività. Non essendo stato accertato un credito dell' Istituto bancario, manca ogni ragione giustificativa per trattenere la somma.

Pertanto la domanda di ripetizione d' indebito deve essere accolta nella misura di € 1.884,14, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all' effettivo soddisfo.

Ne consegue il rigetto dell' appello incidentale.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. I compensi si liquidano in base al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e al al D.M. n. 37 dell' otto marzo 2018, con riferimento allo scaglione di valore di causa da € 26.001 a 52.000, con esclusione per il grado d' appello dei compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata espletata in appello attività istruttoria e/o di trattazione . Sui compensi è dovuto il rimborso per spese forfettarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), oltre IVA e CAP come per legge.

Le spese per la ctu espletata in primo grado si pongono definitivamente a carico della parte appellata.

A norma dell' art. 13, comma 1° quater DPR 115/2002, infine, quando l' impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l' ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il



Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1334/15 del 14/07/2015, depositata il 29/07/2015, proposto con atto di citazione notificato il 7/1/2016 dalla società [REDACTED] in liquidazione, e da [REDACTED] e [REDACTED] e nei confronti della Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. (ora Banco di Napoli s.p.a.); nonché sull'appello incidentale proposto dalla s.p.a. Banco di Napoli con comparsa depositata il 7/4/2016; sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, così provvede:

- 1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione; per l'effetto, in modifica della sentenza appellata: previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 371/20006 del Tribunale di Trani, rigetta per intero la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio dal Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. (ora Banco di Napoli s.p.a.); accoglie la domanda riconvenzionale proposta in primo grado per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la s.p.a. Banco di Napoli al pagamento in favore della [REDACTED] in liquidazione della somma di € 1.884,14, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna la s.p.a. Banco di Napoli al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 7.432,00 di cui € 178,00 per spese ed € 7.254,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi € 7.409,00 di cui € 794,00 per spese ed € 6.615,00 per compensi; pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la ctu espletata nel primo grado di giudizio;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante incidentale Banco di Napoli s.p.a., dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 (introdotto con la legge 24/12/2012 n. 228).



Deciso in Bari, nella camera di consiglio della II sezione civile, il 14 febbraio 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Dibisceglia

dott.ssa Maria Teresa Giancaspro

*Giuseppe Dibisceglia* *Maria Teresa Giancaspro*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 18 FEB 2020  
IL CANCELLIERE  
(Francesco BATTISTA)